

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AIELLO DEL SABATO
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
con sedi associate in Cesinali, San Michele di Serino e Santo Stefano del Sole
via Croce, n.1 83020 Aiello del Sabato (AV) – tel. 0825-666033
cod. fiscale 9208816640 cod. meccanografico: AVIC88300E
e-mail : avic88300e@istruzione.it- avic88300e@pec.istruzione.it

Al Personale ATA dell'IC Aiello del Sabato

Albo online

Amministrazione trasparente

ATTI

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'USO DEL BADGE E DISPOSIZIONI GENERALI

Rilevazione delle presenze e dell'orario di lavoro tramite sistema automatizzato a badge – applicazione dell'art.5 del D.lgs. 30 Marzo 2001, n° 165 come modificato dall'art. 34 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n° 150.

Il presente regolamento, a cui deve attenersi tutto il personale in indirizzo, disciplina l'uso del badge e le modalità generali di organizzazione e svolgimento del servizio

PREMESSA

Il badge per la rilevazione delle presenze assegnato a ciascuno è strettamente personale e non può per nessuna ragione essere ceduto ad altri.

A norma delle vigenti leggi in materia, il mancato utilizzo del badge in entrata e/o in uscita dalla sede di lavoro, costituisce fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 640, 2° comma, n.1 C.P. (truffa aggravata ai danni della Pubblica Amministrazione), oltre a determinare le conseguenti responsabilità disciplinari ed erariali.

L'uso del badge personale da parte di terze persone si configura come “falsa attestazione di presenza” e di conseguenza sanzionabile secondo le procedure previste dal Codice Disciplinare e penale.

Non è assolutamente consentito delegare a nessuno la timbratura del proprio cartellino; si ricorda infatti che con le nuove norme, introdotte dal D.Lgs.150/2009, per tale infrazione è previsto il licenziamento (senza preavviso) del dipendente.

Il titolare è responsabile della sua custodia e dovrà denunciarne l'eventuale smarrimento o rottura al D.S.G.A., responsabile dell'emissione dello stesso, chiedendo il rilascio di un duplicato.

Il tesserino deve essere ben conservato, possibilmente riposto in una custodia rigida, tenuto lontano da fonti di calore, dall'acqua, dai campi magnetici e non deve essere piegato o graffiato.

MANCANZA DI TIMBRATURA

L'omissione della timbratura deve essere considerata un fatto eccezionale, poiché il dipendente ha l'obbligo di attestare la propria presenza in servizio responsabilmente negli orari stabiliti: in ogni caso, qualora il dipendente ometta, per qualsiasi motivo, la registrazione dell'ingresso o dell'uscita, deve tempestivamente giustificare l'omissione specificando il motivo.

Le dimenticanze ripetute della timbratura potranno costituire oggetto di contestazione di addebito per comportamenti rilevabili ai fini disciplinari.

Nel caso in cui, per un evento eccezionale ed imprevedibile (es. o smarrimento del badge, malfunzionamento), non sia stato possibile effettuare la timbratura, i dipendenti dovranno comunicare, immediatamente all'arrivo in Istituto, all'Ufficio Personale, l'orario di ingresso del giorno in questione.

In assenza di tale dichiarazione, il dipendente sarà dichiarato assente con conseguente necessità di idonea giustificazione.

La timbratura verrà apposta manualmente dal DSGA secondo l'orario dichiarato se questo coincide con l'orario di comunicazione all'ufficio personale; in caso contrario verrà considerato l'orario in cui il dipendente effettua la comunicazione.

L'omissione di dieci registrazioni, anche solo in entrata o in uscita, riferibili a dieci diverse giornate lavorative nell'arco dell'anno, costituisce motivo di responsabilità disciplinare.

Il Dirigente scolastico può avviare conseguente PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

In tal caso, sarà attivata la procedura prevista per la formale contestazione al dipendente interessato, con l'avvertenza che in caso di mancato riscontro entro i termini assegnati, che non possono essere superiori a giorni 5 o non accoglimento delle giustificazioni prodotte, sarà disposta la sospensione del corrispondente trattamento economico dandone apposita comunicazione alla Ragioneria Territoriale fatti salvi ulteriori effetti di natura disciplinare.

RITARDI

Non è prevista alcuna tolleranza in caso di ritardo nell'orario di ingresso.

L'eventuale ingresso dopo l'orario di servizio assegnato costituirà inosservanza delle disposizioni di servizio in tema d'orario di lavoro.

In caso di inosservanza di detto orario tutto il personale della scuola, che non fruisce della flessibilità oraria autorizzata, è passibile, in caso di ritardi reiterati e perduranti nel tempo anche di provvedimenti disciplinari per inosservanza dei doveri d'ufficio, il primo dei quali è quello del puntuale rispetto del proprio orario.

In casi eccezionali, laddove esista idonea giustificazione del dipendente, si procederà al solo recupero breve nei modi e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione.

I ritardi in ingresso se non compensati con il prolungamento orario a recupero, verranno decurtati dall'eventuale straordinario effettuato.

Il ritardo nell'orario di ingresso in servizio per motivi eccezionali ed imprevedibili deve essere comunicato telefonicamente, deve essere recuperato possibilmente nella stessa giornata ritardando l'orario di uscita di tanti minuti quanto è stato il ritardo di ingresso e, ove ciò non fosse possibile, entro la settimana di riferimento.

Il ritardo nell'orario di ingresso deve essere limitato quindi a casi eccezionali; non è infatti prevista per nessuna categoria di personale ATA la flessibilità oraria attuata in modo arbitrario.

Situazioni particolari richieste formalmente potranno essere valutate ed autorizzate ai sensi della normativa vigente (art. 53 CCNL scuola).

USCITE DAI LOCALI SCOLASTICI

Tutto il personale è tenuto, durante l'orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di adempimenti di ufficio CHE VANNO IN OGNI CASO REGOLARMENTE TIMBRATI.

Qualsiasi altra uscita durante l'orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall'Istituto, deve essere preventivamente comunicata per iscritto e concessa dal DSGA o da un suo sostituto; non è infatti consentito lasciare il posto di lavoro per nessuna ragione e neanche per brevi periodi.

Si ricorda che qualsiasi uscita anche momentanea dalla scuola, oltre a dovere essere preventivamente autorizzata, va timbrata con gli appositi codici indicati in apposito cartellino posto sopra l'orologio segnatempo (Permesso Breve - **codice 03**)

Pertanto si dispone formalmente che, sia le uscite personali sia quelle per servizio, vanno regolarmente timbrate con gli appositi codici.

I permessi brevi (permessi orari durante l'orario di lavoro che non possono comunque superare la metà dell'orario giornaliero di servizio) per motivi personali vanno recuperati entro la settimana di riferimento con prolungamenti orari. In caso di non recupero il debito orario verrà automaticamente compensato con le ore aggiuntive derivanti dallo straordinario effettuato che verrà così decurtato delle ore di permesso fruito.

L'uscita all'esterno dei locali scolastici per la pausa caffè non rientra tra le ipotesi di uscite autorizzate e sono pertanto da considerarsi arbitrarie, con responsabilità personale di ciascuno; inoltre si declina ogni responsabilità in caso di incidenti, infortuni o altri eventi che possano occorrere in tali circostanze di uscite non autorizzate.

LAVORO STRAORDINARIO

Lo straordinario sia in ingresso che in uscita va timbrato con **il codice 02**; prima di timbrare lo straordinario in ingresso occorre timbrare l'uscita dal servizio ordinario altrimenti l'eventuale timbratura in entrata e/o in uscita non sarà considerata valida e non verrà considerato il lavoro aggiuntivo.

Lo straordinario autorizzato per iscritto dà diritto al compenso economico, se naturalmente non è stato già utilizzato in termini di riposo compensativo con la fruizione di giorni liberi.

E' tuttavia possibile, dietro richiesta scritta o per carenza di risorse economiche, fruire di riposo compensativo con ore o giorni liberi in luogo del pagamento.

I crediti orari comunque determinatisi possono essere recuperati, di norma, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre l'anno scolastico in cui sono maturati.

Al termine dell'anno scolastico non si monetizzano eventuali crediti residui.

PAUSA DI TRENTA MINUTI

Si ricorda al personale che in caso di orario giornaliero (o per turno ordinario o per straordinario) che superi le 7 ore e 12 minuti, deve essere obbligatoriamente osservata una pausa di lavoro di trenta minuti. La pausa pranzo verrà applicata automaticamente al personale che effettua lavoro straordinario. Durante la pausa il personale che non esce dai locali scolastici è considerato in servizio ai fini di eventuali infortuni, ma non ai fini della prestazione lavorativa.

Ai collaboratori scolastici in turno pomeridiano si ricorda che la pausa va fruita non in contemporanea agli altri colleghi presenti al pomeriggio, ma a turno, ciò per evitare che vi sia un periodo di tempo in cui la scuola è sprovvista di vigilanza.

ANTICIPI IN INGRESSO

L'anticipo nell'orario di ingresso in servizio, rispetto all'orario assegnato, non dà diritto ad alcun riconoscimento orario.

MODALITA' DI RECUPERO ORE PER CHIUSURE GIORNI PREFESTIVI

Il personale che non effettua straordinario dovrà recuperare i propri eventuali debiti orari prolungando l'orario di servizio secondo un piano di recupero concordato con il DSGA.

A tal fine al personale che risulti debitore verrà notificato il proprio debito orario con invito a recuperarlo entro un termine tassativo che verrà pure comunicato.

Il personale che invece dispone di ore di straordinario e che quindi non risulta avere un debito orario non riceverà alcuna notifica, ma potrà autonomamente rivolgersi al DSGA per conoscere la propria posizione oraria ed optare per recuperare le ore mancanti per non avere decurtato lo straordinario oppure compensare le ore mancanti con i crediti orari derivanti dallo straordinario.

ASSENZE PER MALATTIA O ASSENZE NON PROGRAMMATE

Il dipendente ha l'obbligo di avvertire la scuola della sua assenza non oltre l'inizio dell'orario di lavoro. La comunicazione deve avvenire tramite il portale ARGO con le apposite credenziali o, in caso di impossibilità momentanea anche per email o, eccezionalmente per telefono comunicando direttamente con il personale di segreteria.

A tal proposito l'art 17/10 del CCNL/2007 tuttora in vigore è molto chiaro sull'argomento: "L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza".

Tale comma rimane confermato e quindi vi è ancora l'obbligo per tutto il personale della scuola assunto a tempo indeterminato e determinato di comunicare "tempestivamente", e "non oltre l'inizio dell'orario di lavoro" l'assenza per malattia.

È utile precisare che per "orario di lavoro" si intende l'orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web <http://www.aielloscuole.edu.it>, nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, nonché su ALBO PRETORIO per la durata di 15 giorni dalla sua emanazione.

Viene pubblicato anche sul portale nella sezione bacheca personale ATA.

IL DSGA




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
